

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 18 del 28-04-2016

Trasferimento del servizio di gestione associata del servizio civico all'Unione dei Comuni del Villanova

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **19:30** nella Residenza Municipale, convocato con avviso del 19.04.2016, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

MASALA ANTONELLO	P	SOTGIA DANIELA	P
PIRAS SALVATORE	Р	PIRAS ROSETTA	Α
NORIA BASTIANINA	P	PIRAS PIETRO	P
GONNELLA SILVIA	P	SECHI FRANCESCO	P
FRESI GIOVANNI STEFANO	Α	SECHI DOMENICA	P
MURRU SERGIO	Α		

Presenti n. 8 Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GIANCARLO CARTA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a, del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Villanova e, in particolare, l'art. 9, stabilisce che con riguardo alle proprie attribuzioni può esercitare in forma associata, allo scopo di migliorarne la qualità dei servizi erogati, di ridurre il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

- 1. amministrativi, di gestione e controllo, formazione del personale, catasto, polizia locale;
- 2. tecnico-urbanistici, di gestione del territorio e dell'ambiente, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
- 3. polizia locale e vigilanza urbana;
- 4. culturali e scolastici;
- 5. impianti sportivi;
- 6. socio-assistenziali;
- 7. sviluppo economico e piani insediamenti produttivi;

Vista la legge regionale n. 2 del 04.02.2016, rubricata *Riordino delle autonomie locali della Sardegna* e, in particolare, il capo II, recante la disciplina delle unioni di comuni;

Visto, in particolare, l'art. 7 comma 3 lett. a), ai sensi del quale le unioni di comuni sono costituite da 4 o più comuni contermini, con popolazione complessiva non inferiore a 10 mila abitanti, fatte salve le unioni di comuni con popolazione inferiore già costituite alla data di entrata in vigore della citata legge;

Evidenziato, pertanto, l'Unione, poiché già esistente, di cui fa parte anche questo ente, potrà continuare ad esistere pur avendo una popolazione inferiore a 10 mila abitanti;

Considerato che tra le priorità strategiche dell'Unione rientra la gestione associata di funzioni e servizi attualmente gestiti dai singoli comuni aderenti in forma autonoma;

Rilevato che alcune delle funzioni elencate nell'art. 9 dello Statuto dell'Unione coincidono con quelle per le quali il legislatore nazionale e regionale hanno previsto l'obbligo dell'esercizio in forma associata;

Dato atto, tuttavia, che le reiterate proroghe dei termini entro cui attuare le gestioni associate obbligatorie ed il fatto che il legislatore nazionale e le Regioni hanno ripetutamente modificato ed integrato la normativa, variando tra l'altro anche lo scenario delle funzioni da associare, le soglie relative alla popolazione degli enti

interessati e le modalità procedimentali, hanno comportato molta confusione ed incertezze nell'attività di pianificazione da parte dei singoli comuni.

Visto l'art. 14 comma 27 del decreto legge n. 78/2010, ai sensi del quale, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- 1. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- 2. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- 3. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- 4. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- 5. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- 6. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- 7. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- 8. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- 9. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- 10. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Vista la legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012, che ha ridefinito l'ambito delle funzioni fondamentali comunali da svolgersi obbligatoriamente in forma associata attraverso Unioni di Comuni (ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267/2000) o Convenzioni;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "legge Delrio"), con la quale è stato ridisegnato il quadro delle competenze dei comuni, rafforzandone il carattere obbligatorio della gestione associata;

Preso atto dei vari provvedimenti del legislatore nazionale, da ultimo il decreto legge n. 210 del 30.12.2015, "milleproroghe", con il quale viene prorogato al 31.12.2016 il termine per la gestione associata da parte dei piccoli comuni delle funzioni fondamentali di cui al d.l. n. 78/2010, pena l'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 8 delle legge 5 giugno 2003, n. 131, previo intervento del Prefetto, al fine di diffidare i Comuni inadempienti a provvedere entro un termine prefissato, decorso inutilmente il quale si procede al commissariamento;

Preso atto, altresì, che l'art. 15 della legge regionale n. 2/2016 prevede che la Regione nel rispetto di quanto previsto dal legislatore nazionale per la gestione associata delle funzioni fondamentali,..., promuove il rafforzamento delle unioni per favorire la gestione associata del più ampio numero di funzioni e che la Giunta Regionale nei prossimi giorni individuerà il contenuto delle funzioni fondamentali con apposita deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della citata legge di riordino delle autonomie locali;

Richiamata la precedente deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 10 del 12.04.2016, con la quale sono state definite le linee di indirizzo per la pianificazione della gestione associata di funzioni e servizi tra i cinque comuni aderenti all'unione, prevedendo in via prioritari al'istituzione dei seguenti servizi:

- 1. gestione associata della raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- 2. pubblica istruzione;
- 3. sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- 4. formazione e aggiornamento del personale;
- 5. servizio civico comunale;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Villanova n. 17 del 19.04.2016, con la quale è stata istituita la gestione associata del servizio civico, coerentemente con le linee di indirizzo di cui alla precedente deliberazione assembleare n. 10/2016;

Atteso che l'inclusione sociale di persone che vivono condizioni di povertà e che hanno capacità lavorativa, costituisce una priorità per i comuni e, peraltro, rappresenta una delle principali azioni realizzate congiuntamente dalla Regione (ente finanziatore) e dai comuni (enti attuatori) per il contrasto delle situazioni di contrasto alle povertà;

Considerato che lo svolgimento di servizi di utilità (o servizio civico) si concretizza in attività che consentono la valorizzazione delle capacità possedute o da acquisire attraverso appositi percorsi formativi finalizzati alla inclusione;

Considerato che ciascun Comune, tenuto conto delle direttive regionali e nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, disciplina i criteri di accesso e le priorità, i requisiti richiesti, le modalità di svolgimento e le aree di attività;

Considerato che il processo di gestione dei servizi di utilità, pressoché identico nei singoli enti, si caratterizza da molteplici provvedimenti di back office e front office in capo ai servizi sociali e che, per la parte di back office, in un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, potrebbe essere organizzato in forma associata;

Visto lo schema di convenzione tra i comuni aderenti approvato dall'Assemblea dell'Unione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, per la gestione associata del servizio in oggetto;

Visto l'articolo 10 dello Statuto dell'Unione dei Comuni, ai sensi del quale è stato stabilito che il trasferimento delle competenze è deliberato dai singoli consigli comunali appartenenti all'Unione con le procedure e la maggioranza indicate dall'art. 6 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 (2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati);

Vista la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 e in particolare l'art. 12, recante "Finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni comunali";

Ritenuto necessario provvedere al trasferimento all'Unione dei Comuni del Villanova, del servizio civico, che sarà gestito mediante lo strumento della convenzione di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

delibera

di approvare l'istituzione della gestione associata del servizio civico;

di approvare lo schema di convenzione allegato, redatto ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, per la gestione in forma associata del servizio in oggetto.

Pareri di cui all'Art. 49 del T.U. EE.LL.

Si esprime parere Favorevole n ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio F.to ANTONELLO MASALA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio Finanziario F.to ANTONELLO MASALA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il SINDACO F.to MASALA ANTONELLO II SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. CARTA GIANCARLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico che copia conforme del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale al numero del registro degli atti pubblicati e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 1905 1206

Il Segretario Comunale F.to Dr. CARTA GIANCARLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: per decorso del decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000.

Monteleone Rocca Doria,

Il Segretario Comunale
F.to Dr. CARTA GIANCARLO

La presente copia è conforme all'originale.

Monteleone Rocca Doria

